

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)



STATUTO COMUNALE DEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

(Approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 26.03.2001,
modificato con deliberazione del C.C. n. 11 del 19/06/2014, deliberazione C.C. n. 62 del 15/12/2017 e deliberazione
C.C. n. 3 del 26/02/2020)

Publicato sul B.U.R.T. parte seconda n. 21 del 20/05/2020 - supplemento n. 89

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Definizione e rappresentazione

1. Il Comune di Castiglion Fibocchi è Ente Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e secondo il presente Statuto.
2. Il Comune di Castiglion Fibocchi rappresenta la Comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art.2

Principi ispiratori e programmatici

1. Il Comune di Castiglion Fibocchi ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, e per il completo sviluppo della persona umana, senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione.
2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione, persegue il raccordo tra gli strumenti di programmazione di altri Comuni, dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, della Provincia, della Regione e dello Stato.
3. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e della efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione dei procedimenti amministrativi.
4. Il Comune, per il raggiungimento dei propri fini, promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre Comunità Locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
5. Il Comune ispira la propria attività alla tutela:
del patrimonio culturale e sociale della propria Comunità;
dei valori e delle tradizioni della stessa Comunità;
dei beni storici, artistici, architettonici presenti nel territorio;
promuove azioni per tutelare l'ambiente, quale valore fondamentale della Comunità, proteggendo le risorse naturali che caratterizzano il territorio.
6. Il Comune sostiene ed incoraggia tutte le istituzioni scolastiche, educative e culturali che contribuiscono alla crescita della Comunità, promuovendo le condizioni di che rendono effettivo il diritto allo studio.
7. Al fine della realizzazione della uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, svolge azioni positive e promuove iniziative idonee a realizzare le pari opportunità, rimuovendo le discriminazioni dirette ed indirette nei confronti della persona
8. Il Comune, per l'attuazione dell'equilibrio della rappresentanza tra sessi negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, favorisce e promuove condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 3

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone e sono quelli storicamente in uso.
2. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla Legge e dal Regolamento.
3. L'uso dello stemma da parte di Associazioni ed Enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art.4

Territorio e popolazione

1. Il territorio del Comune è delimitato, con la relativa frazione di Gello Biscardo, dal piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. La sede del Comune è fissata in Castiglion Fibocchi, nel Palazzo Comunale.
3. Gli organi istituzionali esercitano, di norma, la loro funzione nella sede del Comune.
4. In casi eccezionali il Sindaco, sentiti i capigruppo, può convocare le sedute del Consiglio comunale al di fuori della Sede Comunale.

Art.5

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio, in un luogo accessibile al pubblico nella Sede dell'Ente, oltre all'albo pretorio online per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per fini di pubblicità legale.
2. Il Segretario comunale o un Impiegato Delegato da lui, è responsabile delle pubblicazioni.

Titolo II

PARTECIPAZIONE

Art.6

Diritto alla informazione

1. Il Comune riconosce che l'informazione è la condizione essenziale al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, salvo quelli espressamente previsti per legge. e vengono, pertanto, esibiti su richiesta.
3. Con apposito Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, verranno disciplinati la forma e modi di consultazione degli atti.
4. Nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento, si può temporaneamente e motivatamente negare o differire l'esibizione di alcuni atti.
5. Non può essere vietata la pubblicità agli atti degli organi del Comune, nonché ai provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ovvero attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto in materia di tutela della privacy dalla legislazione vigente.
6. Il Comune cura che i seguenti atti vengano pubblicizzati nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento sul funzionamento del consiglio Comunale:
 - a) Bilanci preventivi e consuntivi;
 - b) Strumenti urbanistici;
 - c) Regolamenti;
 - d) Valutazione d'impatto ambientale se richiesta per legge e nei casi previsti dal Regolamento;
 - e) Programmi per attività che coinvolgono le associazioni ed il volontariato;
 - f) i documenti e gli atti soggetti ad accesso civico e a pubblicazione ai fini di trasparenza.

Art. 7

Iniziativa popolare

1. I cittadini elettori del Comune, nonché le Associazioni iscritte all'apposito Albo di cui all'art. 9 esercitano l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto accompagnato da una relazione illustrativa

sottoscritto da almeno il 10% degli aventi diritto al voto con firme autentiche raccolte nei tre mesi precedenti il deposito.

2. Dall'esercizio e iniziativa sono escluse le materie elencate nel successivo art. 8.

3. Il Consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro 3 mesi dal deposito della proposta.

4. I cittadini, nonché le Associazioni iscritte nell'apposito Albo di cui all'art. 9 possono presentare altresì al Sindaco interrogazioni ed istanze, depositandone il testo presso l'Amministrazione.

5. A dette interrogazioni ed istanze, qualora non manifestamente illogiche o inammissibili in relazione all'oggetto, dovrà essere data risposta entro 2 mesi dal deposito.

6. Il diniego di risposta deve parimenti, negli stessi termini, essere esplicito motivatamente con riferimento a quanto previsto nel comma precedente.

Art.8

Referendum consultivo

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione approvata da 4/5 dei consiglieri assegnati, oppure quando viene depositata richiesta sottoscritta con firme autentiche da almeno il 20% degli elettori con firme autentiche raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, promuove referendum popolare consultivo.

2. Il referendum non è ammissibile relativamente alle seguenti materie:

a) Provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

b) Provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui e la emissione di prestiti obbligazionari;

c) Provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;

d) Provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende od Istituzioni;

e) Bilanci preventivi e consuntivi;

f) Atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;

g) Provvedimenti concernenti il personale comunale.

3. Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità della proposta del referendum spetta al Consiglio comunale che provvede motivatamente in via definitiva, anche preventivamente alla raccolta delle firme.

4. Non è consentito lo svolgimento di più di una consultazione referendaria ogni anno, né negli anni in cui si svolgono le elezioni amministrative comunali.

5. Le norme per il procedimento, la raccolta delle firme e per lo svolgimento del referendum verranno emanate con apposito Regolamento.

6. Fintanto che tale Regolamento non sarà approvato si applicheranno, per quanto compatibili, le norme di legge vigenti.

7. L'indizione del referendum sospende la decisione sulle proposte di deliberazioni o su eventuali provvedimenti oggetto delle proposte, salvo che il Consiglio comunale non intenda adottare o abrogare l'atto o il provvedimento in questione. In tal caso il Consiglio comunale deve, contestualmente all'atto richiesto con la proposta di referendum, dichiarare che la consultazione non ha luogo.

8. Entro 60 giorni dallo svolgimento del referendum, il Consiglio comunale adotta atto deliberativo in conformità con l'esito del referendum.

9. Il referendum è valido solo se vi partecipa la maggioranza degli elettori del Comune.

Art. 8 bis

Referendum propositivo

1. Su richiesta del 20% degli elettori, il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, indice referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari, ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese.
2. Il Consiglio Comunale esamina l'istanza entro trenta giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con il residuale ordinamento locale o con gli altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge ed ai principi contenuti nel d.lg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Sindaco respinge la richiesta.
3. Per le norme relative al procedimento, alla raccolta delle firme e allo svolgimento del referendum si applica quanto previsto ai commi 5 e 6 del precedente articolo.

Art. 9

Albo delle associazioni

1. Tutte le Associazioni del Comune che intendano esercitare i diritti di partecipazione previsti dal presente Statuto possono fare richiesta all'Amministrazione comunale di iscrizione all'Albo delle Associazioni, depositando presso la Segreteria Comunale copia del loro Statuto e dell'atto costitutivo redatto in forma pubblica in conformità al relativo regolamento comunale vigente.
2. Salvo che si tratti di Associazioni che abbiano o perseguano finalità contrarie all'ordinamento giuridico l'iscrizione all'apposito Albo non può essere rifiutata. La Giunta Municipale decide sul rifiuto di iscrizione con provvedimento motivato, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. L'iscrizione non è necessaria per le Associazioni giuridicamente riconosciute, le quali si considerano, per ciò stesso, inserite nell'Albo.

Art. 10

Rapporti con enti e associazioni

1. Il Comune valorizza nel rispetto della loro autonomia, gli Enti e le Associazioni portatori di interessi generali e diffusi che, senza fini di lucro, perseguono fini scientifici, culturali, religiosi, di promozione economica, sociale e civile e di salvaguardia dell'ambiente.
2. Con le Associazioni e le Organizzazioni del Volontariato che diano garanzia di serietà e di capacità organizzativa, il Comune può stipulare convenzioni per lo svolgimento di iniziative, di attività e di servizi di rilevante utilità sociale.

Titolo III

GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I

Il consiglio comunale

Art.11

Definizione e funzionamento

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune.
2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Il Consiglio comunale gode di autonomia organizzativa.
4. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che ne determina l'ordine del giorno.
5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via

definitiva il Prefetto. La convocazione è disposta dal Sindaco, con avvisi notificati almeno 5 giorni prima della riunione. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, ivi compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vicesindaco, dallo stesso nominata.

6. Il Consiglio è altresì convocato nei 30 giorni successivi alle elezioni per la presentazione degli indirizzi generali di governo per il quinquennio successivo e per formulare gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi per le nomine nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo, senza necessità di convocazione espressa.

Art. 11- bis.

Le Consulte.

1. Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni.

2. Il Consiglio comunale, mediante apposito regolamento, istituisce le Consulte, in particolare la Consulta dei giovani, stabilendone la composizione, le modalità di elezione del Presidente e degli altri eventuali organi da parte della Consulta stessa, le procedure di convocazione e di voto.

3. Il Sindaco ed il Consiglio comunale possono convocare specifiche riunioni delle Consulte per l'esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

Art. 12

I consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed assumono la funzione con la proclamazione degli eletti.

2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare.

3. I Consiglieri possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.

3 bis. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo in forma scritta e debitamente firmate. A dette richieste, il Sindaco o l'assessore delegato, hanno l'obbligo di rispondere entro 30 giorni.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e degli Enti, Aziende, Istituzioni e Società che gestiscono servizi pubblici locali alle quali partecipa il Comune, notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, nei modi e nelle forme previste dalla Legge e dal Regolamento.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni in rappresentanza dell'intero Comune, il consigliere comunale esprime liberamente il voto nell'interesse pubblico senza vincoli di mandato.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga nei casi previsti dalla legge.

Art. 13

Il consigliere anziano

1. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri, qualunque sia la lista di appartenenza ed a parità di voti, il maggiore di età.

2. 11 Consigliere Anziano esercita le funzioni assegnategli dalla Legge e dal Regolamento.

Art. 14

Regolamento sul funzionamento

1. Entro 12 mesi dall'ultimazione della pubblicazione del presente Statuto è approvato il nuovo Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, ove sia previsto, tra l'altro:

- a) La pubblicità dell'attività consiliare;
- b) I procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare;
- c) L'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
- d) La distinzione delle sessioni in «ordinarie» e «d'urgenza»;
- e) Le modalità ed i tempi di consegna degli avvisi di convocazione dei Consiglieri Comunali - tempi che, comunque, non possono essere inferiori ai cinque giorni antecedenti la seduta consiliare, salvo i casi espressamente indicati nel Regolamento sul funzionamento-, con l'elenco degli oggetti da trattare, le forme di pubblicità dell'ordine del giorno all'Albo Pretorio e l'eventuale invio agli organi di stampa e reti radiotelevisive locali ed i tempi per il deposito, salvo i casi di urgenza, delle proposte ricomprese nell'ordine del giorno presso la Segreteria Comunale;
- f) I casi in cui le sedute del Consiglio comunale devono essere segrete escludendo comunque valutazioni discrezionali dell'organo collegiale;
- g) I modi dell'urgente discussione del referto di grave irregolarità del Revisore dei Conti;
- h) Le modalità per la costituzione dei gruppi consiliari;
- i) Le proposte attinenti all'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno otto giorni prima della data di discussione in Consiglio Comunale;
- l) Il Segretario può avvalersi di un dipendente da lui designato per la verbalizzazione dei lavori che devono riguardare i punti principali della discussione nonché l'esito numerico delle votazioni. Il Segretario vigila sulla corretta stesura delle verbalizzazioni che sottoscrive insieme al Sindaco o chi abbia presieduto l'adunanza in sua vece;
- m) Modalità per la dichiarazione di decadenza dei consiglieri comunali a seguito dell'assenza ingiustificata a n. 3 sedute consiliari consecutive;
- n) Le norme per garantire il pieno esercizio del diritto d'informazione del consigliere, previsto dalla vigente normativa, compatibilmente con le esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività gestionale.

2. Sino al giorno in cui diviene esecutiva la delibera consiliare che approva il suddetto Regolamento, rimangono in vigore le norme contenute nel vigente Regolamento, ad eccezione di quelle incompatibili con la normativa vigente e con le direttive del presente articolo.

Art. 15

Atti soggetti a maggioranza qualificata

1. L'approvazione dei seguenti atti deve avvenire a maggioranza dei membri componenti il Consiglio:

- I Bilanci annuali e pluriennali;
- gli strumenti di pianificazione urbanistica e le relative varianti;
- Il Conto Consuntivo;
- La costituzione e modificazione di forme associative con altri Enti;
- Istituzione e ordinamento dei tributi;
- L'esame del referto su gravi irregolarità del Revisore del Conto;

Art. 16

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, Commissioni consultive permanenti e temporanee, composte con criterio proporzionale.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette Commissioni sono stabilite nel Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può deliberare l'istituzione al proprio interno di commissioni d'indagine su specifici fatti o atti per accertare la regolarità e la correttezza dell'amministrazione. Nelle commissioni d'indagine devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari. Con il provvedimento di nomina il consiglio stabilisce, altresì, il tempo entro il quale le commissioni dovranno riferire allo stesso.
4. Il funzionamento della commissione di indagine è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio .
5. E' attribuita alle opposizioni la presidenza della commissione Consiliare di indagine e di quelle altre che il C.C. ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia.
6. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente, alla quale parteciperanno soltanto i Consiglieri di minoranza;
7. Il Consigliere eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

Art. 17

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale secondo le disposizioni dettate dalla Legge.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 18

Definizione

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune e di collaborazione del Sindaco ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 19

Composizione della Giunta

Il Sindaco nomina fino a 4 componenti della Giunta tra cui un vice sindaco, ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la Giunta è presieduta dal vice sindaco. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Gli assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune. E' prevista la nomina ad assessore anche di cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

Art. 20

Durata in carica

Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 21

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione deve essere motivata e

sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22

Decadenza, revoca e dimissioni dei singoli Assessori

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) decadenza.

2. In caso di cessazione, il Sindaco nella prima adunanza ne dà comunicazione al Consiglio unitamente ai nuovi assessori nominati. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci.

I singoli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

3. E' causa di decadenza, inoltre, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Giunta. La decadenza è dichiarata dal sindaco e comunicata al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente alla nuova nomina. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio insieme ai provvedimenti di sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Art. 23

Organizzazione della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

2. L'attività della Giunta è collegiale;

3. Gli Assessori possono essere preposti a vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per materie omogenee e per settori organici. Nei limiti di tale delega gli Assessori rappresentano l'Ente e hanno potestà decisionale con compiti di sovrintendenza e vigilanza sul corretto esercizio delle attività amministrative e di gestione.

4. Le attribuzioni ai singoli Assessori sono assegnate dal Sindaco secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 28.

5. Il Sindaco comunica ai capigruppo ed al Consiglio Comunale le attribuzioni degli Assessori e le successive modifiche;

6. La Giunta può disciplinare la propria attività con regolamento di organizzazione.

Art. 24

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta di voti.

2. Nelle votazioni palesi, in casi di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibile sono adottate previa espressa motivazione e con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.

Art. 25

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie tutti gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, o ai responsabili dei servizi Comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) approva i progetti ed i programmi esecutivi;
 - b) assume attività di iniziativa, impulso, e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
 - c) formula al Consiglio proposta di aggiornamento delle tariffe nonché criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - d) nel rispetto di quanto statuito con apposito Regolamento, delibera la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e tutti i regolamenti di organizzazione;
 - f) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni dandone preventiva comunicazione al Consiglio Comunale, salvo che ciò comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio Comunale;
 - g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - h) Esercita, previa determinazione dei costi e l'individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, regione o stato quanto non espressamente attribuito dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - i) Approva gli accordi di contrattazione integrativa decentrata;
 - l) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i criteri per misurare la produttività dell'apparato;
 - m) Approva il PEG su proposta del Segretario Comunale;
 - n) Autorizza ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria.

CAPO III

Il Sindaco

Art. 26

Il Sindaco — Organo Comunale

1. Il Sindaco rappresenta il Comune.
2. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta fissando l'ordine del Giorno.
3. Nomina il Segretario Comunale.
4. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartisce le direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi sull'ordine prioritario sul perseguimento dei fini individuati dagli organi di governo, in relazione alle risorse dell'Ente.
5. Convoca i comizi per i Referendum e le consultazioni popolari, del cui corretto svolgimento è garante, secondo quanto previsto dal Regolamento;
6. Rappresenta l'Ente nell'assemblea dei consorzi di nuova istituzione e di quelli esistenti. Tale rappresentanza è esercitata di persona o mediante un delegato scelta dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali o fra gli Assessori. Di tale scelta viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva. Tale esigenza di comunicazione è rispettata anche nel caso di revoca della delega che deve essere contestuale alla nomina di un nuovo delegato qualora il Sindaco non intenda provvedere di persona all'incombenza.
7. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

8. Nomina i messi comunali.
9. Vigila sull'espletamento del Servizio di Polizia Municipale.
10. Emanava le ordinanze, non riservate alla competenza dei Responsabili dei servizi, in conformità alla Legge ed ai Regolamenti.
11. Provvede, nell'ambito della disciplina generale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi pubblici alle esigenze complessive generali degli utenti.
12. Promuove contatti ed incontri che garantiscono collaborazione e cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione, l'Unione dei Comuni, le Istituzioni Statali, Enti ed Associazioni.
13. Firma, per quanto di competenza, gli atti amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale e gli atti generali.
14. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Prefetto adotta i provvedimenti sostitutivi. Nomina i responsabili dei servizi, attribuisce e definisce incarichi di collaborazione esterna.
15. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune secondo quanto stabilito dalla Legge della Repubblica.
16. Adempie altresì a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti comunali.
17. Il Sindaco può delegare l'esercizio delle sue funzioni, in tutto o in parte, al Vice Sindaco ed ai singoli assessori nonché al Segretario Comunale ed agli Impiegati.
18. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

Art. 27 Poteri di ordinanza

1. Il Sindaco, quale autorità locale, in caso di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti.
2. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
3. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto, dal Regolamento e dalla legge.

6. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 28

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento da comunicare al Consiglio Comunale, l'esercizio di funzioni in tutto o in parte, a singoli Assessori con riferimento a gruppi di materie e con delega a firmare altresì gli atti discrezionali esterni.

2. Le materie oggetto della delega sindacale sono individuate per interi settori omogenei.

3. Le deleghe, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

4. L'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale non è delegabile. Compete al Sindaco o, in sua mancanza o impedimento, a chi lo sostituisce legalmente.

5. Il Sindaco ha il potere di attribuire e revocare specifici incarichi a singoli consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza e di competenza degli assessori comunali o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.

6. Tali incarichi si sostanziano in attività di approfondimento e di collaborazione, a supporto dell'esercizio diretto da parte del Sindaco e degli Assessori comunali delle funzioni e delle attribuzioni di loro esclusiva competenza.

7. I consiglieri comunali delegati possono essere invitati dal Sindaco a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta comunale aventi all'ordine del giorno la trattazione delle materie e delle questioni oggetto di delega.

8. I consiglieri comunali delegati non hanno il potere di adottare atti aventi rilevanza esterna, né svolgere compiti di amministrazione attiva.

9. Il Consigliere comunale delegato riferisce al Sindaco in ordine allo svolgimento dell'incarico ricevuto e può essere invitato dal Sindaco a riferire all'intero Consiglio comunale.

TITOLO IV

L'Amministrazione Comunale

Art. 29

Principi di organizzazione

1. Il Comune assume come principi fondamentali per la propria organizzazione l'autonomia, la funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

2. Il Consiglio Comunale delibera i piani di intervento ed esercita il controllo dell'amministrazione. A tal fine si avvale della collaborazione del revisore dei conti.

3. La Giunta Comunale adotta le direttive per l'amministrazione Comunale.

4. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dell'Amministrazione Comunale.

5. Sono responsabili degli uffici e dei servizi i dipendenti nominati tali dal Sindaco; per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, i suddetti dipendenti possono adottare atti con rilevanza esterna.

6. Gli uffici e servizi sono organizzati in modo da assicurare all'azione amministrativa speditezza, economicità, da garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, oltre che promuovere la massima semplificazione dei procedimenti amministrativi e disporre l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

7. Il Comune riconosce e tutela altresì la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo per le scelte fondamentali che attengono l'organizzazione dell'Ente, consultazioni con i Sindacati che hanno titolo, secondo le norme vigenti.

8. Il Regolamento di organizzazione determina le sfere di competenza, le attribuzioni, le responsabilità proprie dei dipendenti.

Art. 30

Regolamento di organizzazione

1. Il Comune disciplina con apposito Regolamento la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo i principi del presente Statuto e nel rispetto delle Legge e delle norme contrattuali.
2. Il Regolamento, nel determinare le sfere di competenza, le attribuzioni, le responsabilità proprie dei dipendenti e l'organizzazione degli uffici e servizi dovrà attenersi ai seguenti principi:
 - a. al fine di garantire l'ottimizzazione dell'azione amministrativa dovrà essere prevista la necessaria mobilità e flessibilità interna;
 - b. prevedere l'obbligo per i responsabili dei servizi produttivi a domanda individuale di compilare a fine esercizio il rendiconto economico dell'attività specifica;
 - c. l'esigenza che ad ogni programma, progetto od intervento deliberato dal Consiglio Comunale si proceda contestualmente all'individuazione del Responsabile cui sia attribuita la competenza generale e unitaria dei mezzi e delle risorse attribuiti ai singoli programmi, progetti ed interventi e l'obbligo per i suddetti responsabili di dare conto, nell'ambito della verifica dello stato di attuazione dei programmi e del monitoraggio del ciclo della performance, dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati;
 - d. articolazione del fabbisogno di personale in relazione alla esigenza degli uffici e dei servizi;
 - e. l'assegnazione al Segretario Comunale del ruolo di presidente dell'Ufficio dei Procedimenti disciplinari;
 - f. prevedere che per determinati obiettivi che richiederanno un alto contenuto professionale siano stipulate convenzioni a termine, con soggetti estranei all'Amministrazione Comunale e la possibilità di ricoprire temporaneamente posizioni di apicali mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire garantendo il principio della esclusività del rapporto di pubblico impiego.

Art. 31

Il Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dalla normativa vigente e comunque individuati nel provvedimento sindacale di nomina. Allo stesso viene corrisposta una indennità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

TITOLO V

GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI, FORME DI ASSOCIAZIONE E COLLABORAZIONE TRA ENTI

Art. 32

Qualificazioni e caratteristiche

1. I servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali della collettività comunale ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale;
2. La loro gestione è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle deliberazioni, puntualità di produzione, universalità e cortesia verso l'utenza.

Art. 33

Servizi pubblici locali

1. Oltre a quelli riservati in via esclusiva dalla legge, il Comune, qualora intenda gestire o partecipare alla gestione di altri servizi pubblici, deve adottare deliberazione del Consiglio Comunale corredata da un piano tecnico-finanziario.
2. La deliberazione consiliare deve essere motivata in ordine alla forma di gestione prescelta ivi comprese le forme associative e di cooperazione tra Enti Locali.

3. Nella deliberazione consiliare devono essere indicati gli eventuali organi di gestione e di rappresentanza eletti dal Comune.
4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente dell'azienda speciale sono nominati dal Sindaco, tra le persone esterne al Consiglio Comunale, secondo criteri di competenza tecnico-amministrativa e capacità di gestione sulla base degli indirizzi deliberati dal consiglio. Il presidente ed i singoli consiglieri possono essere revocati con provvedimento motivato sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Nel caso di morte, dimissioni, decadenza, revoca, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio e provvede alla loro immediata sostituzione.
5. Ove il Consiglio Comunale decida di partecipare a s.p.a., forme associative o di cooperazione anche senza propri rappresentanti negli organi, deve comunque essere assicurata la tempestiva comunicazione al Comune degli atti fondamentali della s.p.a. e del soggetto consortile associato.
6. Il direttore dell'azienda o dell'Istituzione, cui compete la direzione gestionale, è nominato dal Presidente della stessa a seguito di pubblico concorso con contratto di norma, a tempo determinato od esame comparativo di titoli posseduti, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il Comune mantiene, in ordine ai servizi locali, il potere, di controllo e soprassessorio, da esercitarsi mediante provvedimento sindacale.
8. Appositi regolamenti disciplineranno le forme di gestione prescelte secondo i criteri previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 34

Rapporti con l'Unione dei Comuni del Pratomagno

1. Il Comune è membro di diritto dell'Unione dei Comuni del Pratomagno e delega ad essa le funzioni associate disciplinate dal vigente Statuto dell'Unione, nelle modalità e con la tempistica in esso dettagliate.

Art. 35

Rapporti con altri Enti Locali

1. Il Comune può stipulare convenzioni per la gestione ordinata di funzioni e servizi nonché partecipare a società, forme associative, e/o consortili tra comuni e province, purché sia garantita la tempestiva informazione sulle determinazioni assunte dal soggetto associato e sia fatta salva la possibilità di recedere senza oneri dalle relative convenzioni.

Art. 36

Obbligo di riferire al Consiglio Comunale

1. E' norma generale che il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri Enti Pubblici o privati, riferisca annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.
2. La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione al Consiglio entro 1 mese dall'approvazione del conto consuntivo annuale dell'ente partecipato.

Art. 37

Accordi di Programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. Gli atti di impulso e la formalizzazione dell'accordo con il consenso unanime delle altre amministrazioni interessate sono di competenza del Sindaco
3. È pure di competenza del Sindaco l'adesione agli accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici.

4. In ogni caso il Sindaco opera secondo le modalità stabilite dalla Legge e sulla base degli indirizzi già dati dal Consiglio Comunale.

5. L'accordo è contenuto in un atto formale, sottoscritto da tutti gli interessati.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 38

Ordinamento e autonomia finanziaria

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria e di potestà impositiva autonoma secondo i criteri fissati dalle leggi.

2. La finanza comunale è costituita da:

- a) Contribuzioni degli utenti dei servizi e dei beni comunali, con i criteri fissati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale per quanto di rispettiva competenza;
- b) Contribuzioni di cittadini per la realizzazione di opere, attività, in rapporto al grado di utilità diretta conseguiti;
- c) Contribuzioni volontarie di cittadini per la realizzazione di opere, interventi, attività o l'istituzione di servizi;
- d) Altre entrate.

Art.39

Beni comunali

1. L'acquisizione, la gestione e l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio comunale avviene secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento.

2. L'economista e l'ufficio tecnico curano la tenuta di un esatto inventario dei beni comunali con le modalità fissate dal regolamento di contabilità armonizzata.

Art.40

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, che è disciplinato da apposito regolamento comunale sui controlli interni, consiste in una permanente ed organica attività di verifica direzionale del funzionamento dell'amministrazione comunale e dei risultati conseguiti.

2. Le attività comunali sono sottoposte a controllo di gestione al fine di realizzare gli obiettivi ed i risultati previsti dagli atti di programmazione.

3. Ogni anno, la Giunta Municipale, contestualmente alla presentazione del bilancio previsionale, presenta al Consiglio Comunale un rapporto sulla gestione complessiva dell'Ente.

Art. 41

Revisore dei conti

1. Il Revisore deve possedere i requisiti richiesti dalla legge.

2. L'attività del revisore dei conti è regolata dal regolamento sulla contabilità armonizzata, che disciplina anche i rapporti tra revisore dei conti, gli organi elettivi, e gli uffici.

4. Il Revisore dei conti, collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo.

5. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

6. Esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio.

7. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale,

8. Redige proposte al Consiglio per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. I Regolamenti previsti nel presente Statuto, saranno adottati entro un anno dalla entrata in vigore dello Statuto.
2. Fino all'entrata in vigore dei singoli regolamenti valgono le norme attualmente in vigore in quanto compatibile con il presente Statuto. In caso d'urgenza il Consiglio comunale può adottare provvedimenti con validità provvisoria per dare applicazione alle norme dello Statuto.

Art. 43

Modifiche statuarie

1. Ciascun Consigliere Comunale può presentare proposte di modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto salvo delibere del Consiglio Comunale con la procedura disciplinata dalla legge
2. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere formulate al Consiglio Comunale da tutti i soggetti aventi capacità di iniziativa così come previsto dal presente statuto.

Art. 44

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione , purché sia stato affisso per eguale periodo all'Albo Pretorio del Comune.